

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La scissione come strumento per il ricambio generazionale

di Angelo Ginex



Sovente accade che, al fine di realizzare il **passaggio generazionale** della propria impresa, l'imprenditore ponga in essere una **scissione societaria**.

Trattasi di un'**operazione straordinaria** mediante la quale, ai sensi dell'[articolo 2506 cod. civ.](#), una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni ai soci.

Detto in altri termini, la scissione consiste nel **"frazionamento" del patrimonio** della società scissa in più parti e nella loro attribuzione a una o più società (c.d. società beneficiarie), le cui azioni o quote di partecipazione vengono attribuite ai soci della scissa, proporzionalmente o non proporzionalmente alle quote di partecipazione che questi avevano nella stessa.

La **prassi dell'Agenzia delle Entrate**, su sollecitazione di quei contribuenti che nel tempo hanno presentato istanza di interpello, è intervenuta sempre più spesso a fornire chiarimenti in merito a diversi aspetti delle **operazioni di scissione** finalizzate al **ricambio generazionale**.

Ad esempio, una delle questioni maggiormente discusse, anche in giurisprudenza, è rappresentata dalla **valutazione antiabuso** di un'operazione di scissione in ragione delle specifiche peculiarità di volta in volta sussistenti. Ciò sulla base della considerazione per la quale l'eventuale vantaggio conseguito dal ricorso al **regime di neutralità fiscale** della scissione di cui all'[articolo 173 Tuir](#) potrebbe risultare indebito, salvo che non ricorrano valide ragioni extrafiscali.

Sul punto è possibile osservare, rispetto al passato, una **maggiore "apertura"** da parte dell'Agenzia delle Entrate, che ravvisa sempre meno una fattispecie di abuso del diritto ex [articolo 10-bis L. 212/2000](#).

Infatti con la [risposta a interpello n. 233/2023](#) essa ha chiarito che, nel rispetto delle

condizioni indicate dal contribuente e nei limiti di quanto da essa stessa rappresentato, l'operazione di **scissione parziale asimmetrica** concepita in funzione della **separazione dell'attività "caratteristica" da quella immobiliare** (vale a dire al fine di soddisfare i progetti imprenditoriali che ciascun socio intende perseguire), nonché per il **passaggio generazionale** non appaia in contrasto con le finalità di alcuna disposizione normativa fiscale ovvero di alcun principio dell'ordinamento tributario.

Quindi, alla luce della **nuova disciplina dell'abuso del diritto**, se il sistema fiscale offre più **percorsi alternativi** per addivenire al medesimo risultato e questi percorsi sono legittimi, il contribuente può scegliere quello meno oneroso (cfr., [risoluzione AdE 97/E/2017](#)).

Anche nella precedente [risposta a interpello n. 496/2022](#), l'Agenzia delle Entrate, in merito ad un'operazione di **scissione parziale asimmetrica** preceduta da un **conferimento** ai sensi dell'[articolo 177, comma 2, Tuir](#), ha precisato che non sussistono profili abusivi in quest'ultima operazione di conferimento qualora nessun *asset* della società beneficiaria della scissione sia impiegato per raggiungere **obiettivi esclusivamente personali oppure familiari** o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e sempreché dalle società beneficiarie non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei soci.

In senso contrario, invece, si segnala la [risposta a interpello n. 493/2021](#), ove l'Agenzia delle Entrate, chiamata a valutare un'operazione di **conferimento** in una *NewCo* delle partecipazioni detenute da una società seguito dalla **scissione totale** della conferente in due società di capitali, ha chiarito che, relativamente al comparto delle imposte dirette (Ires e Irpef), la riorganizzazione societaria così come prospettata dall'istante, benché diretta a favorire il completamento dell'avviato **passaggio generazionale**, costituisca una fattispecie di **abuso del diritto** ai sensi dell'[articolo 10-bis L. 212/2000](#).

Da ultimo, sotto un profilo meramente temporale, si segnala la [risposta a interpello n. 343/2019](#), ove l'Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di **scissione societaria**, non integra abuso del diritto l'inserimento di un'**apposita clausola negli statuti** di ciascuna società beneficiaria che consenta la conversione delle "Azioni B" in azioni ordinarie al verificarsi del decesso dell'esponente di prima generazione, finalizzata a preordinare le condizioni necessarie al **passaggio generazionale** *mortis causa* delle attività in favore degli esponenti di terza generazione.

Inoltre si è precisato che, al fine di non integrare una fattispecie di abuso del diritto, occorre che ciascuna società beneficiaria dia concretamente seguito ai rispettivi **progetti imprenditoriali**, affinché *"l'astratta attitudine all'esercizio di impresa non sia dispersa da una gestione di tipo liquidatorio, finalizzata a conservare nella disponibilità di ciascuna società beneficiaria i soli immobili eventualmente destinati all'uso personale o familiare dei soci di riferimento"*.

In definitiva, quindi, appare evidente come la scissione rappresenti sempre più un valido **strumento** per il **ricambio generazionale**, sempreché ciò avvenga nel rispetto della normativa

tributaria sostanziale e dell'abuso del diritto ex [articolo 10-bis L. 212/2000](#).